

Area Riscossione

Cassa Italiana<sup>1</sup> Previdenza e Assistenza  
Geometri - CIPAG  
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4  
00196 Roma

a mezzo pec: [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it)

**Roma, 19 febbraio 2019**

**Prot. n. 1105270/2019**

**- Oggetto: Art. 1 comma 185 Legge 145/2018 – Riscontro diffida CIPAG**

Facciamo seguito alla Vostra del 15 febbraio u.s., con la quale siete ad assumere che i debiti contributivi degli iscritti all'Ente non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art.1, commi 185 e ss., della legge n. 145 del 2018, per i seguenti motivi:

- peculiarità del Vostro sistema contributivo;
- disposizioni legislative e regolamentari interne in base alle quali l'affidamento dei carichi all'agente della riscossione è sempre preceduto dal preventivo accertamento delle omissioni contributive, con conseguente inapplicabilità della definizione agevolata in parola, riservata alle sole ipotesi non derivanti da accertamento;
- posizione di autonomia riconosciuta dal Legislatore alla Cassa in funzione della propria natura giuridica di diritto privato.

Poste le premesse che precedono, avete ritenuto, in ogni caso, di formalizzare diffida ad Agenzia delle Entrate – Riscossione *“dal procedere all'accoglimento delle Istanze di “saldo e stralcio” ai sensi della normativa richiamata in oggetto, relativa a somme di spettanza della Cassa Italiana di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, con riferimento ai*

codici tributi indicati in allegato, con espressa riserva di agire giudizialmente per il risarcimento di tutti i danni subiti qualora la normativa in parola fosse applicata senza tener conto di quanto rappresentato nella presente diffida e fermi restando gli aspetti di illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge de quibus che questo Cassa si riserva di sollevare presso le competenti sedi giudiziarie".

Al riguardo, confermiamo che sarà nostra cura attenerci alle indicazioni ricevute. Tuttavia, scaduto il termine del 30 aprile 2019 ed esaurite le attività di ricognizione delle richieste presentate dai debitori interessati, provvederemo comunque a rimmetterVi l'elenco dei medesimi, con individuazione dei Vostri carichi ivi ricompresi, affinché possiate avere contezza delle dichiarazioni pervenute ed assumere eventuali diverse determinazioni. In tale ultima evenienza, naturalmente, la nuova Vostra manifestazione di volontà dovrà pervenirci non oltre 30 giorni dalla ricezione del suddetto elenco, al fine di consentirci l'invio al debitore, entro il 31 ottobre 2019, della comunicazione prescritta dal comma 192 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018.

Tanto Vi si doveva, distinti saluti.

Area Riscossione

IL DIRETTORE  
Luigi Favè  
(Firmata digitalmente)